

Partecipa alla seduta il Sig. VENTURI DR. STEFANO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. ZANETTI ANGELO RICCARDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'Oggetto
Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

ZANETTI ANGELO RICCARDO	Presente
SELA GIO BATTIA	Presente
MENINI GIANFRANCO	Presente
DAL FORNO DIEGO	Presente
SARTORI GIUSEPPE	Presente
ERRICE GIANFRANCO	Presente
SPIAZZI MAURIZIO	Presente
BURRO BRUNO	Presente
TAIOLI GIOVANNI	Presente
ZAMBONI MARIO	Presente
MENINI RENZO	Presente
CARRARINI ROBERTO	Presente
SALAZORNI RINO	Presente

L'anno **duemilatre** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **10**, nella sala delle adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI ACQUEDOTTO. MODIFICHE.

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. Delib.
Del 08-03-2003

COPIA

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
PROVINCIA DI VERONA



Proclamato l'esito della votazione il Sig. Sindaco Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame.

. Consiglieri presenti	13
. Consiglieri votanti	13
. Consiglieri favorevoli	13
. Consiglieri contrari	00
. Consiglieri astenuti	00

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

Il Sig. Sindaco Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e di approvarla integralmente facendola propria ad ogni effetto di legge.

5. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
6. Di modificare il citato art. 1 comma 2° del regolamento comunale di acquedotto e di sostituirlo integralmente con un nuovo comma che qui di seguito si riporta:
- la concessione può essere fatta a favore di abitazioni, edifici commerciali, industriali e di allevamenti di animali.

DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo una breve discussione:

Visita la proposta di deliberazione riguardante: **Regolamento Comunale di Acquedotto. Modifiche.**

Acquisiti i pareri nel merito espressi dai rispettivi uffici in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, della legge 267/2000;

insediamenti civili.
Le scarse risorse idriche dell'ambiente e in riferimento alle sempre più numerose e future richieste per nuovi Considerato quindi che questo modo di utilizzo improprio dell'acqua, non solo è inopportuno, ma compromette

Rilevato che l'utilizzo dell'acqua potabile per gli annessi rustici non è spesso utilizzato per le finalità proprie circa l'uso dell'acqua potabile, in quanto l'acqua viene utilizzata non per necessità vitali delle persone o degli animali, ma per innaffiare o irrigare piante, fiori o giardini;

Preso atto che il predetto articolo subordina l'erogazione dell'acqua potabile all'utilizzo che di essa ne possano fare le persone o gli animali;

Considerato che l'art. 1 comma 2° del predetto regolamento, recita che: "la concessione può essere fatta a favore di abitazioni, edifici commerciali, industriali e rustici, di allevamenti di animali, limitatamente, in ogni caso, all'acqua necessaria alla vita delle persone e degli animali";

Premesso che il Comune di Mezzane di Sotto ha adottato un proprio regolamento comunale di gestione dell'acquedotto con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/09/1991, modificata ed integrata con provvedimento consigliare n. 34 del 29/09/1998, esecutivo ai sensi di legge;

Il Sindaco Angelo Riccardo Zanetti pone in discussione la seguente proposta di deliberazione.

REGOLAMENTO COMUNALE DI ACQUEDOTTO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO:

Il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile, è assunto e gestito dall'Amministrazione Comunale in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE:

Art. 1 - Il Comune di Mezzane di Sotto concede ai privati cittadini ed agli Enti che ne facciano richiesta, la disponibilità temporanea di una determinata quantità d'acqua potabile dell'acquedotto comunale, secondo le norme e gli obblighi introdotti indicati negli articoli seguenti.

La concessione può essere fatta a favore di abitazioni, edifici commerciali, industriali e di allevamenti di animali.

Art. 2 - L'acqua viene erogata, esclusivamente con il sistema a contatore meccanico, ai richiedenti che si trovino lungo le vie percorse dall'acquedotto comunale, e finché la tubazione esistente, a giudizio del Tecnico comunale, sia di portata sufficiente a far fronte anche alle utenze richieste. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla estensione e all'adeguamento della rete, ripartendo la spesa proporzionalmente su tutti i nuovi utenti che si allacceranno.

Art. 3 - La concessione dell'acqua viene fatta di regola al proprietario dell'immobile da servire. Il conduttore subentrante dovrà stipulare una nuova polizza e versare il relativo canone di subentranza.

Art. 4 - Per ottenere la concessione di una derivazione di acqua potabile deve presentarsi domanda indirizzata al Sindaco, allegando un disegno dell'edificio da servire o precisando, quanto meno, le caratteristiche di esso, la estensione delle rete di distribuzione, il numero dei punti di utilizzazione, e quant'altro serve a determinare l'entità della concessione richiesta.

Art. 5 - Sulla ammissibilità della richiesta decide la Giunta Municipale che può negare la concessione per motivi tecnici o di interesse pubblico: contro la decisione della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio Comunale, che delibera definitivamente alla prima assemblea.

Art. 6 - Se la richiesta viene accolta, l'utente sarà chiamato a sottoscrivere il contratto di utenza, che avrà di regola la durata di anni uno, salvo il primo periodo che scadrà il 31 dicembre successivo alla data di stipulazione in modo da conseguire una scadenza unica per tutti i contratti: esso si intenderà tacitamente

rinnovato di anno in anno, qualora una delle due parti non dia disdetta per iscritto, entro il 30 novembre di ogni anno ed impegna ambo le parti alla rigorosa esecuzione degli obblighi rispettivi.

L'Amministrazione Comunale può tuttavia, per gravi motivi e nella salvaguardia dell'interesse pubblico, annullare il contratto di utenza in qualsiasi momento, senza che l'utente possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere e per qualsiasi titolo.

All'atto della concessione l'Utente dovrà versare una tantum, a fondo perduto il canone dell'allacciamento stabilito in tariffa.

Art. 7 - L'utente che intende cessare dall'uso della concessione per vendita dell'immobile, per rinuncia alla locazione, per cessazione di attività o per qualsiasi altro motivo, deve darne tempestivo avviso scritto al Comune, verso il quale egli resta responsabile degli obblighi assunti in base al contratto di utenza.

Il Comune ha la facoltà di concedere la concessione ad eventuali successori che ne facciano richiesta: in tale caso il trapasso della concessione potrà avvenire soltanto dopo che sia stato liquidato ogni eventuale credito del Comune stesso e stipulato nuovo contratto. Il proprietario è sempre responsabile, in caso di mancato pagamento da parte del conduttore, del contratto stipulato.

Art. 8 - Le condutture di derivazione e gli impianti sino al contatore compreso, saranno eseguiti a cura del Comune e a spese del concessionario e restano di proprietà del Comune anche se ricadono entro la proprietà privata, intendendosi implicitamente e gratuitamente concesso, con la firma del contratto d'utenza, il permesso di posa in opera sul terreno privato: qualora il terreno da attraversare fosse di proprietà di terzi, il richiedente dovrà ottenere e produrre al Comune il permesso scritto del proprietario.

La rete, gli impianti e le riparazioni dopo il contatore saranno eseguiti a cura e spese del concessionario e restano di sua proprietà.

Le eventuali riparazioni dalla tubazione principale fino al contatore (compresa la saracinesca stradale di derivazione), sono a carico del Comune.

L'utente, nel sostenere le spese di esecuzione dell'impianto, acquista solo il diritto di farne uso limitatamente alla durata dell'utenza.

Art. 9 - Se per un nuovo allacciamento o per una riparazione sulla rete idrica esistente deve essere manomesso il manto stradale, resta implicito, con la firma della polizza di abbonamento, che il concessionario si assume ogni responsabilità derivante dai lavori autorizzati, sia per eventuali incidenti, che per il ripristino totale del manto stradale.

Se il concessionario non provvede al ripristino totale dei lavori entro 30 gg., vi provvede il Comune con spesa a carico dell'utente.

Art. 10 - I lavori di allacciamento fino al contatore compreso dovranno essere sempre eseguiti ad opera di un idraulico espressamente autorizzato dal Comune, il quale dovrà attenersi alle particolari istruzioni che gli verranno impartite dal Tecnico Comunale.

In ogni caso le tubazioni esterne ai fabbricati dovranno essere interrate ad una profondità non inferiore a cm. 80; qualora la pressione in rete sia superiore ad 8 atm. è obbligatoria la posa in opera, prima del contatore ed a spese del concessionario, di un riduttore di pressione.

Art. 11 - Ogni utenza viene dotata di un contatore meccanico fornito dal Comune, che sarà preventivamente sigillato. Per il suo nolo e per la manutenzione l'Utente pagherà la tassa semestrale riportata in tariffa.

Art. 12 - I particolari esecutivi sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale, il cui Tecnico sceglierà il punto di attacco alla presa. Il tracciato delle condutture sia su suolo pubblico che su suolo privato e l'ubicazione del contatore: questo dovrà sempre essere collocato in luogo chiuso e protetto dal gelo, in posizione tale da consentire una immediata lettura e da rendere agevole qualsiasi modifica o lavoro di riparazione. Qualora non fosse possibile collocarlo all'interno del fabbricato, dovrà essere posto in una nicchia o pozzetto, chiuso e protetto dal gelo.

Il contatore andrà collocato e dovrà sempre essere conservato in modo che il piano del quadrante sia sempre orizzontale: qualsiasi diversa disposizione è da considerarsi in frodo alla giusta misurazione e pertanto passibile di azione per danno.

Art. 13 - Il Concessionario è responsabile della buona conservazione del contatore. Le riparazioni o la sostituzione di esso derivanti da negligenza dell'utente, incendio, gelo, indebita manomissioni ecc. e comunque da cause non imputabili al Comune o alle caratteristiche del contatore, saranno a carico dell'utente: a questi è inoltre vietato manomettere il contatore per qualsiasi motivo.

L'utente dovrà sempre lasciare libero accesso all'incaricato del Comune al luogo dov'è collocato il contatore. Per i periodi di mancato o difettoso funzionamento del contatore il consumo d'acqua verrà calcolato sulla base dei consumi del corrispondente semestre dell'anno precedente, o, in difetto di dati, di quelli del semestre immediatamente precedente al guasto.

Art. 14 - Un allacciamento deve servire unicamente una abitazione: è facoltà del Comune concedere un unico allacciamento con un solo contatore per due o più abitazioni, purché appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta unico responsabile dell'utenza nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Non può essere fatta alcuna presa d'acqua prima del contatore. A chiunque è vietato innestare o lasciare innestare qualsiasi derivazione sull'acquedotto, qualora essa non venga preventivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

È pure vietato: collegare direttamente all'acquedotto apparecchi o tubazioni o recipienti contenenti vapore o acqua calda di provenienza diversa da quella dell'acquedotto; mettere in comunicazione le tubazioni dell'acquedotto con apparecchi a cacciata per servizi igienici, senza interposizione di una vaschetta aperta con rubinetto e galleggiante; collegare alla rete d'acquedotto idranti di qualsiasi genere e tipo adibiti ad innaffiamento di orti, giardini, cortili, ecc., nonché apparecchi utilizzatori di qualsiasi tipo (condizionatori,

umidificatori, vaporizzatori, ecc.) installati in edifici industriali o allevamenti razionali di bestiame, ameno che non sia stata concessa specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

I trasgressori verranno puniti con ammenda da euro 10,33 (€ 20.000) a euro 51,65 (€ 100.000) a favore del Comune, salvo il risarcimento dei danni e salvo il pregiudizio per l'azione penale giusta il vigente Codice Penale.

Art. 16 - Qualora più utenti chiedano di allacciarsi al tubo maestro con tubo di presa, dal quale poi derivare le singole diramazioni, la spesa di esecuzione dell'allacciamento verrà equamente divisa tra gli utenti: salvo quanto esposto all'art. 13.

Art. 17 - L'acqua sarà pagata in base al consumo, al prezzo riportato in tariffa, per nolo contatore come da tariffa.

Art. 18 - Per l'allacciamento al servizio di attività di allevamento degli animali la tariffa relativa all'erogato sarà pari al 50% di quella stabilita per le abitazioni civili. Il relativo contatore deve essere installato appaiato a quello per i consumi civili, e l'acqua erogata dallo stesso dovrà essere di esclusivo uso dell'attività di allevamento.

Art. 19 - Il calcolo della quantità d'acqua consumata viene riferito a semestri (anche in acconto, con conguaglio annuale), mediante rilievo delle indicazioni del contatore da parte dell'incaricato del Comune.

Se la quantità d'acqua erogata è inferiore al minimo fissato in tariffa l'utente deve pagare l'importo corrispondente a detto minimo, senza possibilità di riporto ai semestri successivi dell'acqua consumata in meno dell'importo pagato.

Art. 20 - In caso di ritardo pagamento verrà applicata la penale di euro 0,26 (€ 500) fino all'importo di Euro 10,33 (€ 10.000), del 6% sulle bollette con importi superiori. Quando il ritardo supera i 15 giorni, verrà sospesa la fornitura dell'acqua, indipendentemente da ogni altra azione che il Comune intenda intraprendere.

Art. 21 - Il Comune non assume alcuna responsabilità derivante dall'esercizio dell'acquedotto e nessun indennizzo spetta all'utente per eventuali interruzioni nel servizio di erogazione dell'acqua dovute a cause tecniche (lavori di manutenzione delle opere di presa, lavori di manutenzione e riordino delle condotte, ecc.) o a cause di forza maggiore (deficienza delle sorgenti, interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, guasti di qualsiasi tipo, ecc.).

Art. 22 - Il Concessionario resta solo responsabile verso terzi di ogni danno che può derivare dall'esecuzione dei lavori o dall'esercizio della concessione, sollevando specificamente da ogni obbligo l'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - Tutti i lavori eseguiti a carico dell'abbonato verranno liquidati secondo tariffa. Qualora il Concessionario si rifiuti di consentire i lavori di manutenzione ritenuti necessari dal Comune, o non intenda pagare l'importo dei lavori eseguiti a suo carico, potrà essere sospesa la erogazione dell'acqua senza che ciò liberi il Concessionario dagli obblighi derivanti dal contratto e senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 24 - L'Utente è responsabile della conservazione dei sigilli del contatore e delle saracinesche. La effrazione o la mancanza di questi porterà un indennizzo a favore del Comune pari ad una annualità di canone, oltre all'ammonda stabilita dall'art. 14, sempre salva l'azione giudiziaria ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

Art. 25 - L'Amministrazione Comunale a tutela dell'interesse pubblico, può con preavviso di 24 ore pubblicato all'Albo Pretorio, imporre limiti di tempo e quantità nella erogazione dell'acqua per uso domestico, ivi compresa anche la totale interruzione del servizio, mentre può revocare in qualsiasi momento e senza alcun periodo di preavviso, a suo esclusivo giudizio, le concessioni per uso extra-privati non domestici, che pertanto devono ritenersi precari a tutti gli effetti.

Art. 26 - E' fatto assoluto divieto di usare l'acqua concessa per usi diversi da quelli potabili e strettamente domestici e resta assolutamente escluso ogni uso industriale ed agrario, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1.

Art. 27 - Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto, in carta semplice, salvi i casi di falsità o frode, per i quali si provvederà a norma di legge: le trasgressioni alle norme del presente regolamento saranno punite a termine della Legge Comunale e provinciale.

Art. 28 - Le infrazioni al presente regolamento saranno constatate dall'agente incaricato mediante processo verbale.

Art. 29 - Il Comune si riserva il diritto di apportare in ogni tempo, al presente regolamento, tutte quelle modifiche che crederà necessarie, con l'obbligo per l'utente di osservarle.

Art. 30 - Le spese di scritturazione, bollo, tassa, registro sui contratti, di abbonamento, di quietanza e qualsiasi altra tassa che venisse imposta sui contratti, sulle utenze, sui contatori ecc., saranno a totale carico dell'abbonato.

Art. 31 - Ogni contravvenzione alle prescrizioni e divieti del presente regolamento che non costituisce un reato per il quale siano applicabili le sanzioni del Codice Penale e per le quali nei precedenti articoli non sia stata fissata la penale, sarà passibile di una multa da €uro 10,33 (€ 20.000) a €uro 51,65 (€ 100.000).

Le multe relative saranno applicate dall'Autorità Com.le.

Il Responsabile del Servizio
F.to ALLEGRI GEOM. DANIELE

Mezzane di Sotto, 26-02-2003

Ai sensi degli effetti dell'art. 49 comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera.

REGOLAMENTO COMUNALE DI ACQUEDOTTO. MODIFICHE.

OGGETTO:

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
PROVINCIA DI VERONA



DELIBERAZIONE N. 15 DEL 08-03-2003

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to ZANETTI ANGELO RICCARDO

Il Segretario Comunale
F.to VENTURI DR. STEFANO

Copia della presente deliberazione in data _____ viene:

- pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

Il Segretario Comunale
F.to VENTURI DR. STEFANO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo (allegati omissi)

Mezzane di sotto, li _____

Il Segretario Comunale
VENTURI DR. STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': La presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 126 co. I, D. L. vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell' art. 134 co. 3 del D. L. vo n. 267 del 18.08.2000.

Mezzane di Sotto, li _____

Il Segretario Comunale
F.to VENTURI DR. STEFANO